



Comune di Chiomonte

Città Metropolitana di Torino

COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ANNO 2019. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ED ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventidue**, del mese di **febbraio**, alle ore **18:00** nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza del Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
OLLIVIER Silvano	SINDACO	X	
BARETTA Alessandro Giovanni	VICE SINDACO	X	
BATTAGLIOTTI Alessandro	CONSIGLIERE	X	
MESITI Daniela	CONSIGLIERE		X
BONO Lucrezia	CONSIGLIERE		X
GARBATI Giuseppe	CONSIGLIERE	X	
PEROL Roberto	CONSIGLIERE		X
MIRAVALLE Carlo	CONSIGLIERE	X	
GUGLIELMO Giorgio	CONSIGLIERE	X	
JOANNAS Giuseppe Ernesto Maria	CONSIGLIERE	X	
SIBILLE Remo	CONSIGLIERE		X
		Totale Presenti:	7
		Totale Assenti:	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. BORODAKO Alessandro** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **OLLIVIER Silvano** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Su delega del Sindaco illustra l'argomento la Responsabile dell'Area Finanziaria/tributi dr.ssa Fornier.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU (art. 1 c. 639 e successivi).

VISTI i contenuti della legge di Bilancio 2019 n. 145/2018.

TENUTO CONTO dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione consiliare n. 23/14 del 25/07/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti.

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; comma esteso anche per le annualità 2016 e 2017, come indicato in ultimo con l'art. 1, c. 42, lett. b) della L. 232/2016.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 13 c. 13bis del D.L. n. 201/2011, conv. con modificazioni in L. n. 214/2011 e ss.mm.ii e in ultimo modificato dall'art. 1 c. 10 lett. 2 della L. n. 208/2015, che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. - *Omissis* - A tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Considerato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 è stato in un primo momento differito al 28.02.2019 dal D.M. del 07.12.2018 del Ministero dell'Interno e, successivamente, ulteriormente differito al 31.03.2019 con Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019;

TENUTO CONTO che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria nonché per specifiche necessità del bilancio di previsione 2019/2021, per effetto delle quali, appare opportuno:

CONFERMARE PER L'ANNO 2019, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU", già in vigore negli anni dal 2015 e successivi e di seguito riportate:

- Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9
più relative pertinenze = **4 per mille**
con detrazione pari a € 200,00 su base annuale rapportata al numero dei fruitori che adibiscono l'immobile ad abitazione principale;
- Altri fabbricati e aree edificabili = **9,9 per mille;**
- Unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze; (in caso di più unità immobiliari ad uso abitativo, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare) = **4,6 per mille;**
- Terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale = **Esenti**
(in quanto ubicati in area montana).

CONFERMARE PER L'ANNO 2019, le aliquote per l'applicazione della componente **TASI** (Tributo servizi indivisibili), già in vigore negli anni dal 2015 e successivi e di seguito riportate:

- Abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU **Aliquota= "0,00" (zero) per mille;**

- Altri fabbricati Diversi dalle Abitazioni principali e aree edificabili **Aliquota= "0,00" (zero) per mille;**

di non determinare le detrazioni TASI per azzeramento dell'aliquota;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell'area amministrativa/economico-finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

ATTESO che il Segretario comunale ha svolto l'attività di assistenza giuridico amministrativa;

Sentito l'intervento del Consigliere Guglielmo il quale dichiara di riservarsi gli approfondimenti del caso non appena conosciuti in dettaglio gli introiti di Bilancio;

Sentita la dichiarazione di voto contrario espressa dal Consigliere Sig. Giuseppe JOANNAS con particolare riferimento all'aliquota applicata e mantenuta per il 9.9 per mille nonostante la mancanza di sforzi con particolare riferimento all'area del Frais a causa della chiusura degli impianti sciistici con notevole perdita di valore nei confronti dei proprietari di immobili;

Con il seguente risultato della votazione palesemente espressa per alzata di mano e proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti n.	7
Votanti: n.	7
Astenuti n.	= =
Favorevoli n.	5
Contrari n.	2 (Guglielmo – Joannas)

D E L I B E R A

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) Di CONFERMARE PER L'ANNO 2019 le seguenti Aliquote e detrazioni, già in vigore negli anni 2015 e successivi, per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU" - anno 2019:**

- Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 più relative pertinenze = **4 per mille** con detrazione pari a € 200,00 su base annuale rapportata al numero dei fruitori che adibiscono l'immobile ad abitazione principale;
- Altri fabbricati e aree edificabili = **9,9 per mille;**

- Unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze; (in caso di più unità immobiliari ad uso abitativo, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare) = **4,6 per mille;**
- Terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale = **Esenti**
(in quanto ubicati in area montana).

3) Di CONFERMARE PER L'ANNO 2019 le aliquote e detrazioni, già in vigore negli anni 2015 e successivi, per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili "TASI" – anno 2019:

- Abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU **Aliquota= "0,00" (zero) per mille;**
- Altri fabbricati Diversi dalle Abitazioni principali e aree edificabili **Aliquota= "0,00" (zero) per mille;**

di non determinare le detrazioni TASI per azzeramento dell'aliquota;

4) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei tributi si rimanda al Regolamento IUC approvato dal Consiglio Comunale nella seduta n. 23/14 del 25/07/2014.

5) Di dare atto ulteriore atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. - *Omissis* - A tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

6) Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune la presente deliberazione ai fini della trasparenza.

7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000 a seguito di successiva votazione che ha determinato il seguente risultato:

Presenti n. 7
Votanti n. 7
Astenuti n. = =
Favorevoli n. 5
Contrari n. 2 (Guglielmo – Joannas)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to : OLLIVIER Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott. BORODAKO Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n. reg.

Il presente verbale in copia viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 01/03/2019 al 16/03/2019 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e 32 della Legge 69/2009.

Chiomonte, li 01/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:Dott. BORODAKO Alessandro

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Chiomonte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BORODAKO Alessandro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Chiomonte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BORODAKO Alessandro